

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE IV- 2° Servizio "Affari Patrimoniali"

CAPITOLATO SPECIALE
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE
CIG 4264335091

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Ragusa, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

Il Broker si impegna a prestare all'Ente il supporto completo in materia assicurativa e ad espletare le attività specialistiche che di seguito vengono indicate in via principale e non esaustiva:

1. Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti alle specifiche attività dell'Ente. Il Broker dovrà fornire le informazioni tecniche relative ai rischi, alle statistiche dei danni, alla prevenzione dei danni. Inoltre, dovrà fornire un'ampia panoramica dei parametri assicurativi rinvenibili sul mercato con annesse informazioni in ordine alle retribuzioni, alle categorie del personale, ai massimali, ai limiti e franchigie. Infine, dovrà formulare suggerimenti per la copertura assicurativa di eventuali altri rischi per l'Ente derivanti dalle attività svolte o discendenti da disposizioni legislative, non contemplati e/o non coperti dalle attuali polizze;
2. analisi delle polizze assicurative esistenti e analisi del mercato assicurativo e presentazione di eventuali proposte migliorative che consentano una ottimizzazione delle coperture assicurative e limitare i costi a carico dell'Ente;
3. Gestione dei contratti assicurativi con controllo sulla emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa compreso il pagamento, in nome e per conto dell'Ente, dei premi assicurativi;
4. Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di rapporti indicanti dati numerici (numero sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti) ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
5. Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
6. Assistenza e partecipazione nello svolgimento delle gare d'appalto dei servizi assicurativi dell'Ente, con la predisposizione di idonei capitolati speciali d'appalto, di Bando/inviti a gara conformi alla normativa vigente al momento della gara stessa, individuazione dei criteri di aggiudicazione, nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche;
7. Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
8. Comunicazione degli importi dei premi assicurativi in scadenza e dei termini di pagamento, con preavviso di almeno 30 giorni
9. Supporto formativo del personale dell'Ente (anche con la resa di pareri in forma scritta)

che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno annuale ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa.

10. Resa di pareri su questioni in materia assicurativa a seguito di richiesta dell'Ente.

Il Broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente se non preventivamente autorizzato.

ART. 2 - DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del contratto ed è da intendersi automaticamente concluso alla scadenza, senza obbligo di comunicazione alle parti.

Dalla data di sottoscrizione del contratto il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all'art. 3.

Alla scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker si impegna ad assicurare l'assistenza per consentire il graduale passaggio di competenze all'Amministrazione ovvero al nuovo Broker e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D.Lgs. 209/2005.

Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

ART.3 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'ENTE

Le polizze assicurative attualmente in corso sono le seguenti:

POLIZZE	COMPAGNIA	Premio Annuale 2011
RCT/O	Liguria Assicurazioni	€ 152.192,77***
RCP	Lloyd Italico	€14.364,37***
Infortuni Cumulativa	FATA Assicurazioni	€7.920,00
RC Auto	UNIPOL	€44.106,89
KASKO	UGF Assicurazioni	€1.700,00
INCENDIO	Alleanza Toro	€16.999,96

*** Le polizze RCT/O e RCP dovranno essere rinnovate a partire dal 1 ottobre 2012.

A tale riguardo, per garantire la copertura assicurativa per tre anni, l'Amministrazione provvederà ad avviare una procedura aperta.

Tale procedura prevederà la clausola che ad avvenuta aggiudicazione della presente, alla seconda annualità, subentrerà il broker aggiudicatario di questa procedura tanto nella gestione quanto nella riscossione delle provvigioni.

ART. 4- SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'autonomia gestionale rimane in capo all'Ente oltre alla piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e di ogni altro documento relativo alle polizze, la formulazione di disdette così come ogni altra operazione che modifichi obblighi precedente assunti. Entro i limiti sopradetti, l'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non dietro esplicita autorizzazione.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie al fine della buona riuscita del servizio.

ART. 5 – REFERENTE DEL BROKER

Il broker si impegna, fin dalla stipula del contratto, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

ART. 6 – VALORE DELL'APPALTO/IMPORTO A BASE DI GARA

Ai soli fini del regime delle pubblicazioni e degli adempimenti con l'Autorità di Vigilanza, il valore presunto dell'appalto è stimato in €118.642,00(per 5 anni), pari al 10% dei premi liquidati in un anno per la durata del contratto.

ART. 7 - CORRISPETTIVO

Il servizio di cui al presente capitolato non comporta alcun onere diretto per l'Amministrazione appaltante, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, in quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione.

Il broker, nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con il Comune di Ragusa secondo le previsioni contenute nel presente capitolato speciale, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

L'importo del compenso del broker, da determinare secondo le modalità del presente capitolato è onnicomprensivo al netto solo delle imposte e tasse e riguarda, pertanto, lo svolgimento di tutti i servizi previsti dal medesimo capitolato.

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria dovrà, prima della stipula del contratto, produrre, ex art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., garanzia definitiva di 7.118,50(per 3 anni), €9.491,40(per 4 anni), €11.864,20(per 5 anni) (10% del valore dell'appalto), mediante cauzione con fideiussione integrata dalla clausola di esplicita rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10, il Broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l'Ente ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo ai

sensi dell'art. 16 del presente capitolato.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO E DIVIETI

Il broker, nell'esecuzione del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato, alla documentazione di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltre, il broker è tenuto a:

- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Sono a carico del broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare alla stazione appaltante; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Ente competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Comune di Ragusa ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni. Il broker dovrà mantenere per tutta la durata dell'incarico apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui all'art. 110/112, c. 3 del D.Lgs. n. 209/2005 con un massimale pari ad

almeno Euro 2,5 milioni e comunque pari a quello dichiarato in sede di offerta. Prima della stipula del contratto il broker dovrà consegnare copia della suddetta polizza e comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Il broker non dovrà essere vincolato con imprese di assicurazione da impegni di sorta.

Accettando il capitolato il Broker si impegna a fornire all'Ente le conoscenze ed informazioni utili all'efficiente svolgimento del servizio assicurativo.

Al Broker è vietato:

1. assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
2. stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito consenso;

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'ENTE

Il Comune di Ragusa da parte sua si obbliga a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Ragusa, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio;

ART. 11 – INADEMPIENZE E PENALI

L'Ente ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ad andamento del servizio.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker il numero di giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale, nella misura di:

- € 500,00 (cinquecento), salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00 (cento), per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra di loro.

ART. 12 – PREROGATIVE DELL'ENTE

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente:

- l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la

sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

ART. 13 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al broker; il broker, a sua volta, dopo aver trattenuto le quote di propria spettanza, verserà i premi in favore delle compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo, il broker dovrà trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza, e rilascerà all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.

Il broker è altresì tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato assolvimento a tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento dei premi alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Per tale inadempimento l'Amministrazione avrà facoltà di rescindere in danno il presente contratto.

ART. 14 - REFERENTE DEL BROKER

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, di adeguata esperienza lavorativa in campo di brokeraggio per Enti Locali quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato e ad indicare la sede operativa in cui verrà svolta l'attività inerente al Comune di Ragusa e lo staff operante.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di adeguata esperienza lavorativa.

ART. 15- RISOLUZIONE E RECESSO

L'ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, ovvero nel caso in cui si verificano inadempienze o gravi negligenze rispetto agli obblighi contrattuali, intendendosi anche quelli contenuti negli atti di gara.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da due contestazioni di addebito, notificate a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione di un termine per eventuali

controdeduzioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/05 art. 109 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006.

È fatto salvo ogni diritto dell'Ente al risarcimento per i danni subiti.

ART. 16 - PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Ragusa informa che i dati forniti dagli operatori economici, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno oggetto di trattamento da parte della medesima Amministrazione, in quanto titolare del trattamento, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento. Gli operatori economici hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II, parte I, del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 17 - ONERI DI SICUREZZA

Il committente, in ordine a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, precisa che non è stato predisposto il Duvri poiché, valutate le attività oggetto d'appalto, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano, pertanto, essere pari a zero.

Nell'offerta dell'appaltatore dovranno, comunque, essere evidenziati i costi della sicurezza afferenti la propria attività, ai sensi dell'art. 87 co. 4 del D. Lgs. 163/2006. Restano, infatti, immutati gli obblighi a carico dell'impresa in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti complementari della procedura di gara si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ad ogni altra disposizione normativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato italiano.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali saranno ad esclusivo carico del Broker.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto di brokeraggio assicurativo sarà competente il foro di Ragusa.

Ragusa li, 4/06/2012

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Giuseppe Mirabelli